

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 2004****che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive etoxazol e carvone***[notificata con il numero C(2004) 3136]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/627/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 1998 la Spagna ha ricevuto dalla società Sumitomo Chemical Agro Europe SA una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva etoxazol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE ⁽²⁾ della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva in questione.

(2) Nel marzo 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Luxan BV una domanda concernente la sostanza attiva carvone (precedentemente denominata L 91105D). La decisione della Commissione 1999/610/CE ⁽³⁾ ha confermato che il fascicolo era completo e si potevano considerare soddisfacenti, in linea di massima, i dati e le informazioni dell'allegato II e allegato III della direttiva in questione.

(3) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere all'esame dettagliato degli stessi e consen-

tire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce dei requisiti previsti dalla suddetta direttiva.

(4) Gli effetti delle sostanze attive suddette sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione rispettivamente il 12 ottobre 2001 per l'etoxazol e il 16 ottobre 2000 per il carvone.

(5) In seguito alla presentazione delle bozze di rapporto di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, è stato necessario domandare ulteriori informazioni ai richiedenti e gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminarle e presentare la loro valutazione. Pertanto l'esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(6) Dato che finora la valutazione non ha evidenziato motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa e fare in modo che l'esame dei fascicoli prosegua. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione delle sostanze suddette nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 242 del 14.9.1999, pag. 29.

- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti etoxazol e carbone per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
